

Bruxelles, 7 gennaio 2026  
(OR. en)

9425/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0089(NLE)

---

---

ACP 35  
WTO 50  
RELEX 659  
COAFR 112  
FDI 16

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola per quanto concerne l'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti

---

**DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti  
istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili  
tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola  
per quanto concerne l'adozione del regolamento interno  
del comitato per l'agevolazione degli investimenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione (UE) 2024/829 del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° settembre 2024.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti ("comitato") ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo.
- (3) L'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo prevede che il comitato adotti il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato, poiché la decisione prevista di tale comitato in relazione all'adozione del suo regolamento interno vincolerà l'Unione.
- (5) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere l'adozione della decisione del comitato relativa all'adozione del suo regolamento interno, poiché tale regolamento interno è necessario al buon funzionamento del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2024/829 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola (GU L, 2024/829, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/829/oj>).

### *Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti ("comitato") si basa sul testo del progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---